




# COMUNE DI OSSONA

Provincia di Milano  
Ufficio Polizia Locale



Ordinanza n° ..... 5 .....

## IL SINDACO

**VISTO** che da alcuni anni si è affermato il malcostume di utilizzare, in occasione delle manifestazioni carnevalesche, lancio di oggetti potenzialmente pericolosi quali uova, arance, e simili, nonché l'utilizzo di bombolette spray contenenti clorofluorocarburi che emettono sostanze schiumogene e filanti, le quali arrecano fastidio e risultano potenzialmente pericolose in quanto contenenti gas facilmente infiammabili;

**CONSIDERATA** la necessità di evitare che vengano insozzate strade, imbrattati monumenti, vetrine ed esercizi commerciali ed in genere locali pubblici ed aperti al pubblico;

**CONSIDERATA** inoltre l'opportunità di evitare che vengano imbrattati i carri allegorici, le mascherate ed i gruppi folkloristici che partecipano alle manifestazioni carnevalesche;

**RISCONTRATA** pertanto l'opportunità di vietare l'uso nel territorio comunale delle predette bombolette spray nelle prossime manifestazioni carnevalesche e precisamente dal 18 Febbraio 2010 al 20 Febbraio 2010;

**VISTO** il Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000;

**VISTO** l' Art. 3 comma 6 della legge 94/2009;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

## ORDINA

Il divieto, su tutto il territorio comunale, il possesso e il lancio di oggetti potenzialmente pericolosi quali uova, arance, e simili, dell'utilizzo di bombolette spray contenenti sostanze schiumogene e simili, in occasione delle prossime manifestazioni carnevalesche e precisamente dal 18 Febbraio al 20 Febbraio 2010, in particolare nei confronti dei carri allegorici e delle mascherate, nonché dei monumenti storici e delle vetrine degli esercizi commerciali oltre che, in generale, l'utilizzo delle stesse per insozzare le pubbliche vie.

Chiunque, contravvenendo ai divieti della presente ordinanza, imbrattati monumenti, vetrine ed esercizi commerciali ed in genere locali pubblici ed aperti al pubblico, nonché i carri allegorici, le mascherate ed i gruppi folkloristici che partecipano alle manifestazioni carnevalesche, verrà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a Euro 500,00.

Chiunque, contravvenendo ai divieti della presente ordinanza, insozzi le pubbliche vie, verrà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad Euro 500,00.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza;

Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni, oppure, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Dalla residenza Municipale,

il 17 Febbraio 2010



IL SINDACO